

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NON CALCISTICI DI VIA CONFIN DI TORRE DI MOSTO

L'anno duemiladiciotto, addì _____ del mese di _____ (___/___/2018),

TRA

- il sig.....nato a.....il in qualità di Responsabile del Servizio Sport del Comune di Torre di Mosto il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, di seguito indicato come "Comune";

E

- il sig.....nato a il.....in qualità di

legale rappresentante della associazione/società sportiva/cooperativa/ditta con sede a:....., C.F./P.IVA nel nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire,

persona fisica, residente a in Vian., C.F./P.IVA

di seguito indicato/a come "Gestore" o "concessionario";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Torre di Mosto affida in gestione mediante convenzione a (*Denominazione concessionario, con sede e C.F./P.I.*), gli impianti sportivi comunali non calcistici ubicati in Via Confin di Torre di Mosto, di seguito descritti.

- a) Campi da tennis (n. 2) provvisti di recinzione perimetrale e reti da gioco;
- b) Campo di allenamento per il tennis;
- c) campo di basket provvisto dei due tralicci a sostegno dei riquadri e dei canestri;
- d) campo da beach volley provvisto di recinzione, sostegni per la rete e rete da volley;
- e) chiosco in legno con infissi di chiusura, provvisto di allacciamento elettrico ed idrico;
- f) impianti specifici di illuminazione per i campi sopra indicati;
- g) area verde (come da planimetria allegata al Bando prot. 864 del 09.02.2017).

ART. 2- DURATA

1. La Convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data della presente stipula e fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data della stipula. Al termine del triennio essa potrà essere rinnovata per altri tre anni su richiesta formale del gestore. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di rideterminare il valore della tariffa annuale.
2. La concessione che forma oggetto del presente atto è data in via precaria e potrà essere revocata o sospesa con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 13 del Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

ART. 3 - COMPITI DEL GESTORE

1. Il Gestore assume in proprio la gestione degli impianti sportivi non calcistici di Via Confin e si impegna a condurli con diligenza e spirito di iniziativa, con comportamenti ispirati alla correttezza, rispetto, trasparenza, pari trattamento nei confronti delle persone che chiedono l'uso delle strutture comunali concesse in convenzione, nonché secondo le modalità, le condizioni e i patti stabiliti in sede di gara, assolvendo agli impegni assunti nei progetti di gestione triennale.
2. Il Gestore garantisce l'apertura al pubblico degli Impianti Sportivi non calcistici e del chiosco almeno dal 15 giugno al 15 settembre, per minimo 24 ore settimanali, per almeno 4 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, con apertura nelle giornate di sabato e domenica.
3. Il Gestore assume a proprio carico tutte le spese relative:
 - a) ai consumi di gas, acqua e energia elettrica calcolati dal Comune, relativi al chiosco e all'illuminazione dei campi da tennis, basket e beach volley, ovvero, nel caso le utenze siano distinte e computate specificamente, le spese e gli oneri relativi all'intestazione delle utenze e ai relativi consumi;
 - b) alla ordinaria manutenzione dei beni immobili e mobili oltre che degli impianti oggetto della convenzione che devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e conservazione ,

- c) alla custodia, pulizia e sorveglianza delle strutture anche con riferimento al loro utilizzo da parte di altri gruppi o società;
- d) sfalcio dell'erba (11 sfalci/anno, con cadenza quindicinale), con mezzi propri, dell'area verde concessa ed evidenziata nella planimetria allegata;

In particolare è assunto in carico al Gestore:

- la preparazione del terreno di gioco prima e dopo ogni suo utilizzo ed in occasione di competizioni sportive, in maniera corretta ed idonea a renderlo funzionale;
 - la pulizia e la tenuta in ordine degli spazi interni di pertinenza dell'impianto;
4. Per interventi di custodia si deve intendere:
- l'apertura e la chiusura dei campi da tennis, in base alle prenotazioni e/o al calendario /orario concordato con l'Amministrazione Comunale,
 - controllo sul normale utilizzo dei campi da gioco.
5. Per pulizia ordinaria si devono intendere i seguenti interventi:
- vuotatura quotidiana dei cestini
 - spazzatura quotidiana delle aree di pertinenza
 - lavaggio settimanale dei pavimenti delle aree di pertinenza
 - pulizia settimanale degli arredi presenti (panchine, chiosco, ecc.)
 - lavaggio e disinfezione dei bagni degli spogliatoi in accordo con l'Associazione convenzionata;
6. Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi di riparazione e sostituzione di parti di impiantistica e/o attrezzature derivanti dal normale utilizzo dell'impianto tenuto conto del periodo di durata della convenzione. Qualora gli interventi fossero di maggiore consistenza il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio tecnico comunale.
7. Per quanto non disposto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento allegato.

ART. 4 – TARIFFA ANNUALE E VALORE DELLA CONVENZIONE

1. Il Gestore corrisponde al Comune un canone annuo di € 500,00 (cinquecento), da erogarsi in n.2 rate semestrali (giugno e dicembre).

ART. 5 - COMPITI DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune gli oneri relativi agli interventi di straordinaria manutenzione, in particolare il rifacimento del terreno di gioco per gli impianti del tennis e quelli di modifica agli impianti ed attrezzature che non siano eseguiti direttamente dal gestore previa autorizzazione del Comune.

ART. 6 - VERBALE DI CONSISTENZA

1. All'atto della consegna degli impianti al gestore da parte del Comune verrà stilato dall'Ufficio Tecnico comunale un verbale sullo stato e consistenza degli impianti.
2. Si prende atto inoltre del verbale stilato dall'Ufficio Sport per quanto riguarda le attrezzature in dotazione dell'impianto.

ART. 7 - DANNI

1. Eventuali danni ai locali e alle attrezzature, accertati a seguito dell'utilizzo da parte del gestore saranno al medesimo imputate.

ART. 8 - MODALITÀ D'UTILIZZO

1. Il Gestore non può disporre dell'impianto per un uso diverso da quello sportivo, salvo quanto previsto al successivo art. 9), né tantomeno concedere l'uso ad altri, anche parziale, dei locali, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.
2. Il Gestore può introitare per sé gli introiti derivanti dall'uso dei campi da tennis e dal campo da beach volley, applicando le relative tariffe disposte dal Comune.
3. Dovrà consentire il libero accesso ed uso del campo di allenamento per il tennis e del campo di basket a chiunque lo voglia utilizzare per la pratica sportiva, mentre assicurerà l'utilizzo gratuito del campo di beach volley da parte dei minori di anni 18, residenti nel Comune, nelle ore diurne (dalle ore 8 alle 19), salvo il caso di tornei o competizioni programmate.
4. L'accesso ai campi sarà consentito in base all'ordine di arrivo degli utilizzatori per un tempo prestabilito, ovvero in

base ad un calendario giornaliero di prenotazione tenuto dal gestore, che applicherà il criterio dell'equità e pari opportunità tra i richiedenti.

5. Il Gestore avrà il compito di tenere un registro delle prenotazioni e delle tariffe riscosse dai soggetti che chiedono l'utilizzo dei campi da tennis e di beach volley, con l'obbligo di esibirlo al Comune ogni qualvolta richiesto per finalità di verifica dell'attività svolta.

6. L'utilizzo degli impianti deve aver luogo alla costante presenza del Gestore o di un suo incaricato che dovrà sorvegliare sul corretto uso e sul comportamento responsabile di atleti e altri presenti, compreso il pubblico. In caso di manifestazioni, ove sia richiesto dalle vigenti norme di legge, la società organizzatrice deve garantire il servizio di pronto soccorso e il servizio d'ordine.

7. Il Gestore si impegna a presentare al Comune entro il 31 Dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno trascorso ed il proprio bilancio consuntivo; contestualmente presenterà il programma delle attività sportive cui intende dar luogo nell'anno successivo. Eventuali successive variazioni al calendario dovranno essere presentate al Comune per la relativa approvazione.

8. Il Gestore si impegna ad organizzare le proprie attività avendo particolare riguardo agli aspetti ludico - ricreativi del mondo giovanile, favorendo specifiche manifestazioni sportive richieste ed organizzate in collaborazione con quelle Associazioni che ne facessero domanda;

9. Compatibilmente con gli impegni dell'attività sportiva organizzata dal Gestore, l'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gli impianti per manifestazioni promosse direttamente o comunque organizzate sotto il suo patrocinio.

ART. 9 - FINALITÀ NON SPORTIVE

1. Il Gestore ha facoltà di utilizzare il chiosco concesso dal Comune anche per esercitarvi attività commerciale di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, a supporto della gestione degli Impianti.

2. In tal caso, egli dovrà dimostrare di possedere i requisiti di legge, inviare la prescritta SCIA tramite il SUAP e dovrà concordare con il Comune le modalità di attuazione, in conformità con le finalità della gestione degli Impianti.

3. Eventuali installazioni di insegne, cartelloni pubblicitari e simili, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune, onde meglio garantire l'aspetto esteriore ed evitare che siano in contrasto con le finalità sportive dell'impianto e, per gli stessi, dovrà essere corrisposto l'importo della tassa di pubblicità dovuta per legge.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I danni di qualsiasi tipo, derivati a persone e a cose durante l'utilizzazione degli impianti, saranno a carico del Gestore il quale con la firma del presente atto solleva il Comune di Torre di Mosto da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale.

2. Il Gestore è tenuto a presentare al Comune al momento della stipula della convenzione una polizza assicurativa per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi, con un massimale di rischio coperto di € 500.000,00 (cinquecentomila).

ART. 11 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria o addizioni e aggiunte all'impianto, dovranno essere preventivamente proposti al Comune e approvati da esso; le spese sostenute dal Gestore non dovranno costituire onere per l'Amministrazione C.le, ma potranno, in caso di assenso dell'Ente, essere oggetto di rimborso o di conguaglio sul canone annuale.

ART. 12 – GARANZIE E CAUZIONE

1. All'atto della stipula della convenzione il Gestore versa al Comune, a garanzia degli obblighi assunti, una cauzione di € 250,00.

2. La cauzione sarà svincolata alla scadenza della convenzione nei termini di legge e dovrà essere reintegrata qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, escutere in tutto o in parte di tale garanzia.

Art. 13 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune si riserva la facoltà di rendere definitivo l'affidamento della gestione dopo tre mesi dalla data di attivazione dello stesso, previa verifica del suo buon svolgimento e a suo insindacabile giudizio.

2. L'Ente si riserva altresì, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, ad effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Gestore stesso di tutte le disposizioni contenute nella convenzione, nel Capitolato-Bando di gara e nel Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, laddove applicabile.

3. Il Comune acquisirà di anno in anno le relazioni ed i rendiconti che il Gestore presenterà al termine dell'attività annuale (entro il 31/12) e ne eseguirà i controlli e le verifiche atte a comprovare la corretta conduzione degli Impianti anche sotto l'aspetto finanziario. Valuterà i programmi preventivi e ne esprimerà apposita approvazione o nulla osta entro 30 giorni dalla loro presentazione.

ART. 14 – SOSPENSIONE, REVOCA E SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune potrà dar luogo alla sospensione della concessione nei seguenti casi:
 - per inottemperanza ai compiti assunti dal gestore (artt. 3 e 4), o violazione di una delle norme di utilizzo degli impianti (art. 8), o di quanto previsto dal regolamento comunale;
 - per danni alle strutture e/o alle attrezzature o che non siano stati prontamente ripristinati o risarciti nei termini previsti dal regolamento;
 - in caso di mancata gestione o custodia dell'impianto, ovvero di apertura inferiore agli obblighi assunti;
 - in caso di rilievo della Commissione di Vigilanza in ordine allo stato di manutenzione, igiene o pulizia degli impianti.
2. La revoca sarà disposta per ripetute inottemperanze o violazioni dei casi sopra descritti o per inadempienze ai richiami o solleciti del Comune, oppure per gravi danni o negligenze che siano ritenute tali dal Comune, a suo insindacabile giudizio.
3. La revoca sarà comunicata con almeno 30 giorni di preavviso.
4. In caso di sospensione o di revoca, per responsabilità imputabili al gestore, il Comune non riconoscerà allo stesso rimborsi né altra forma di indennizzo per l'interruzione dell'attività.
5. Il Gestore può chiedere lo scioglimento anticipato della convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni antecedenti il termine della stagione annuale (Settembre). Nel periodo intercorrente alla conclusione dell'attività, dovrà comunque garantire la gestione e la custodia degli Impianti sportivi affidatigli.
6. In caso di scioglimento anticipato, il Gestore corrisponderà per intero il canone annuale indicato all'art. 4.

ART. 15 – CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto alla presente convenzione, saranno di competenza, in via esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Venezia.

ART. 16 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali con la sottoscrizione della presente convenzione il Gestore assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto del Gestore sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali.

Il Gestore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nell'affidamento e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione dei dati non più utili per le finalità proprie.

La ditta s'impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

ART. 17 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente atto e per le fattispecie applicabili alla presente convenzione anche *per relationem*, si rimanda alle norme contenute nel Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali che le parti dichiarano di ben conoscere e di impegnarsi ad osservare.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in casi d'uso con onere a carico del richiedente la registrazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI TORRE DI MOSTO

IL GESTORE